

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 94 DEL 04/06/2014**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

( ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 04/06/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 94 del 04/06/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Segreteria Affari Generali/Istituzionali - Ufficio Legale - Servizi Finanziari - Ufficio Società Partecipate -

Dalla Residenza Comunale, li 17/06/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 04/06/2014

SENTENZA TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1396/2013 DEL 26/11/2013 ATTO TRANSATTIVO COMUNE DI CATTOLICA/UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (QUALE SUCCESSORE UNICREDIT SPA)

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro, del mese di giugno, alle ore 09:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	A
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Signorini entra alle ore 09:10.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:35.

Alle ore 10:40 l'Assessore Sanchi esce e non partecipa né alla discussione né alla votazione del presente argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 100 (proponente: Sindaco) predisposta in data 04/06/2014 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/06/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott. Pierpaolo Deluigi;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 04/06/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 100

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 04/06/2014

SENTENZA TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1396/2013 DEL 26/11/2013 ATTO TRANSATTIVO COMUNE DI CATTOLICA/UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (QUALE SUCCESSORE UNICREDIT SPA)

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 01  
SERVIZIO: SETTORE 01  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pierpaolo Deluigi  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

#### **PREMESSO CHE:**

*a)* in data 21-22 dicembre 2007, su ricorso dell'allora UniCredit Banca S.p.A., il Presidente del Tribunale di Ravenna emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1284/07, con il quale ingiunse alla Fondazione Regina Maris – avente sede in Cattolica – ed al Comune di Cattolica, quale fideiussore, l'immediato pagamento in favore della ricorrente di € 3.589.408,44, oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo ed oltre spese del procedimento e successive;

*b)* nel predetto ricorso, la Banca esponeva di aver concesso alla Fondazione Regina Maris – con accredito sul conto corrente di quest'ultima in data 30 luglio 1999 – il finanziamento chirografario n. 0550002651980 di Lire 8.000.000.000 (pari ad Euro 4.131.655,19) della durata di anni 15, con previsione di rientro in rate semestrali; che detto finanziamento era garantito da fideiussione sottoscritta in nome e per conto del Comune di Cattolica da suo funzionario, Rag. Mariano Lombardu; che, dopo il regolare pagamento di alcune rate, la debitrice principale si era resa inadempiente; che, a fronte della morosità della Fondazione Regina Maris, la Banca aveva ripetutamente richiesto alla debitrice principale ed al Comune fideiussore il pagamento di quanto a lei spettante, senza pervenire ad alcun risultato positivo;

c) emesso e notificato il predetto decreto ingiuntivo, il Comune di Cattolica, con atto di citazione notificato in data 26 febbraio 2008, svolgeva opposizione ex art. 645 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ravenna, convenendo in giudizio UniCredit Banca S.p.A. e la Fondazione Regina Maris, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’adita Giustizia, previe le declaratorie del caso e contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare, revocare e/o sospendere l’esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti del Comune di Cattolica e per l’effetto revocarne e/o sospenderne l’efficacia ai sensi dell’art. 649 c.p.c.; b) accertare e dichiarare l’inesistenza e/o la nullità e/o l’inefficacia assoluta della fideiussione rilasciata in data 02.06.1999 alla Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi Unicredit Banca s.p.a.); c) in subordine annullare la fideiussione rilasciata in data 02.06.1999 alla Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi UniCredit Banca s.p.a.); d) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Comune di Cattolica alla UniCredit Banca s.p.a. in relazione al presunto credito azionato con l’azione monitoria e per l’effetto revocare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 1284/2007 (R.G. 4766/07 – Cron. n. 6166 – Rep. N. 2342) emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Ravenna in data 21.12.2007 e depositato il 22.12.2007; e) in estremo e gradato subordine, nel denegato caso di rigetto delle domande proposte in via principale e di avvenuto pagamento del debito da parte fideiussore, accogliere l’azione di regresso esercitata dal Comune di Cattolica nei confronti della Fondazione “Regina Maris” debitrice principale e per l’effetto condannarla a pagare al Comune stesso tutto quanto da questi sia costretto a pagare alla Banca per sorte capitale, interessi e spese; f) in via subordinata di rito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse inammissibile la vocazione diretta in giudizio della Fondazione “Regina Maris”, si chiede sin d’ora l’autorizzazione ex artt. 106 e 269, comma 3, c.p.c. alla chiamata in causa della stessa ai fini dell’accoglimento della domanda sub e; g) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del procedimento in favore dell’Amministrazione comunale”;*

d) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2008, si costituiva in giudizio l’opposta Unicredit Banca S.p.A., la quale, nel contrastare le tesi dell’opponente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare e di rito, autorizzare ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa da parte di Unicredit Banca S.p.A. dei Signori Mariano Lombardu, residente in Cattolica (RN), Via A. Vivaldi n. 1, Luciano Marzocchi, residente in Cattolica (RN), Via Ricci n. 10, Mario Tebaldi, residente in Cattolica (RN), Via Giuseppe Meazza n. 11, Ivano Tenti, residente in Cattolica (RN), Via C. Goldoni n. 25, Eva Lorenzi, residente in San Giovanni in Marignano (RN), Via Torconca n. 1202, Corrado Piva, residente in Cattolica (RN), Via De’ Medici n. 5/A, Pietro Pazzaglini residente in Cattolica (RN), Via Francesca da Rimini n. 95 e conseguentemente disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire la notifica dell’atto di chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.; nel merito in via principale, respingere le domande tutte del Comune di Cattolica e conseguentemente, ad integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il predetto Comune è tenuto a pagare ad Unicredit Banca S.p.A. l’importo di € 3.589.408,44 oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo e conseguentemente emettere corrispondente sentenza di condanna nei suoi riguardi; nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la fideiussione sottoscritta in data 30 luglio 1999 dal Rag. Mariano Lombardu in nome e per conto del Comune di Cattolica inesistente e/o invalida e/o inefficace, accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 35 d. lgs. 77/1995, oggi art. 191 d. lgs. 267/2000, e/o degli artt. 1398, 2043 e 2055 c.c., che i Signori Mariano Lombardu, Luciano Marzocchi, Mario Tebaldi, Ivano Tenti, Eva*

*Lorenzi, Corrado Piva, Pietro Pazzaglini sono solidalmente responsabili nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. per aver autorizzato ed assunto la suddetta garanzia personale e per l'effetto condannarli in solido tra loro a pagare alla Banca l'importo di € 3.589.408,44 oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tanto della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione e successive”;*

*e) il giudizio proseguiva con la chiamata in causa dei signori Lumbardu, Marzocchi, Tebaldi, Tenti, Lorenzi, Piva e Pazzaglini – all'epoca dei fatti di causa, Amministratori del Comune di Cattolica – da parte della Banca ed, a seguire, di un altro Amministratore (Cianci) e delle Compagnie assicurative Lloyd's Assicurazioni ed Allianz S.p.A. – le quali avevano stipulato polizze per la responsabilità professionale/ amministrativa con i predetti soggetti –, da parte degli stessi chiamati in causa;*

*f) all'esito del giudizio, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1396/2013, depositata il 26 novembre 2013, rigettava l'opposizione svolta dal Comune di Cattolica, così definitivamente pronunciando: “respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1284/2007; in accoglimento della domanda di regresso svolta dal COMUNE DI CATTOLICA condanna la convenuta FONDAZIONE REGINA MARIS a tenere indenne il Comune di Cattolica di quanto il medesimo sarà costretto a pagare ad UNICREDIT S.p.A. in forza della presente decisione; dichiara interamente compensate tra le parti del presente giudizio le spese di lite”;*

*g) con D.G.C. n.29 del 5.02.2014 il Comune di Cattolica decideva di proporre appello avverso la succitata sentenza del Tribunale di Ravenna, chiedendone la riforma, con richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;*

*h) per effetto del decreto del Presidente della 3<sup>a</sup> sezione della Corte d'Appello di Bologna, l'udienza di discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata è stata fissata per il 15 luglio 2014;*

**DATO ATTO che**, conseguentemente, in virtù delle statuizioni di cui alla predetta sentenza, il Comune di Cattolica è attualmente debitore di Unicredit S.p.A. (già Unicredit Banca S.p.A.) della somma di Euro 3.589.408,44 oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo, ammontanti al 31.05.2014 a circa euro 600.000,00;

**DATO ATTO che**, come da documentazione depositata agli atti del Settore Risorse Finanziarie, *Aspra Finance S.p.A. in data 27 Novembre 2008 ha concluso con UniCredit S.p.A. un contratto di cessione, a titolo oneroso, di tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonche' tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa UniCredit Spa, con decorrenza 1° novembre 2008;*

**DATO ATTO** che Aspra Finance S.p.A. ha conferito incarico a UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede a Verona, Piazzetta Monte n. 1, affinché, in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda, anche avvalendosi di terzi, all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti e delle Cause Passive connesse.

***EVIDENZIATO**, come emerge, altresì, dalla allegata sub lett. A) Relazione accompagnatoria alla richiesta sospensiva provvisoria esecutività della detta Sentenza del Tribunale di Ravenna prot. n. 38630 del 23.1.2014, a firma del dirigente Settore I dott. Pierpaolo Deluigi, quanto segue:*

*- il Comune di Cattolica “non è in grado di assicurare la completa ed immediata soddisfazione del credito vantato da Unicredit Spa per i debiti della fondazione “Regina Maris.....” e detto importo “rappresenta una spesa che, inserita nel bilancio dell'Ente determinerebbe il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio ai sensi dell'art. 145 comma 6 del TUEL. Ne discenderebbe l'obbligo di procedere alle procedure di riequilibrio finanziario a norma dell'art. 193 del TUEL ed in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari, l'attivazione delle procedure previste dall'articolo 141 comma 2 del medesimo articolo”*

*- “Pur qualificandosi come garanzia prestata per la realizzazione di investimenti, il debito posto dalla sentenza a carico del Comune non integra gli elementi necessari a qualificare lo stesso quale spesa in conto capitale”. **“Il riconoscimento del debito quale spesa corrente esclude la possibilità di un finanziamento mediante ricorso ad indebitamento o mediante proventi rinvenienti dall'alienazione di beni patrimoniali al di fuori di procedure di pre-dissesto”***

*- Il reperimento della somma necessaria all'estinzione del debito dovrà essere operato dall'amministrazione comunale unicamente attraverso la previsione di un'apposita posta di bilancio alimentata da maggiori entrate tributarie e/o minori spese correnti. **L'iscrizione in bilancio di una voce di spesa corrente pari a 4,2 milioni di euro non è in alcun modo realizzabile sia per la limitata possibilità di ulteriore innalzamento dei tributi comunali e del relativo gettito, sia per la presenza di una componente rigida della spesa necessaria ad assicurare il funzionamento dei servizi comunali, non ulteriormente comprimibili”***

*- **“L'iscrizione immediata e integrale del debito a carico del bilancio, in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza, determinerà l'inevitabile applicazione di quanto previsto dall'art. 243 bis/ter e quater e art. 244 del D.Lgs267/00”;***

**RILEVATO** che dalla suddetta descritta complessa situazione (rilevante entità della somma oggetto di contenzioso, gravi ricadute sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, impossibilità di finanziare detta somma mediante ricorso ad indebitamento o mediante proventi rinvenienti dall'alienazione di beni patrimoniali, al di fuori di procedure di pre-dissesto, irrealizzabilità di reperire la somma necessaria all'estinzione del debito attraverso la previsione di un'apposita posta di bilancio alimentata da maggiori entrate tributarie e/o minori spese correnti, sia per la limitata possibilità di ulteriore innalzamento dei tributi comunali e del relativo gettito, sia per la presenza di una componente rigida della spesa necessaria ad assicurare il funzionamento dei servizi comunali, non ulteriormente comprimibili, rischio applicazione di quanto previsto dall'art. 243 bis/ter e quater e art. 244 del D.Lgs267/00 ove si dovesse iscrivere immediatamente ed integralmente il detto debito a carico del

bilancio, durata del processo – l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività sarà discussa il prossimo 15 luglio c.a., dopo il termine ultimo per l'approvazione del conto consuntivo e quindi il 30 giugno 2014 - ed incertezza nonché alea del giudizio di secondo grado e dell'eventuale Ricorso per Cassazione) è scaturita una lunga, attenta ed approfondita istruttoria, nel corso della quale sono stati ponderati tutti gli interessi compresenti e preso in considerazione tutte le soluzioni possibili ed a seguito della quale si è ritenuta più idonea ed adeguata a provocare il minor sacrificio possibile agli interessi incisi e, in particolare, a non provocare danno all'Amministrazione comunale, la scelta di addivenire ad una transazione;

**DATO ATTO** che l'interesse prevalente dell'Amministrazione è quello di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Ente, garantire il rispetto del principio costituzionale degli equilibri di bilancio e, non da ultimo, evitare la procedura di cui agli artt. 243 e seguenti del Dlgs 267/00 e ss.mm., come anche raccomandato dal Collegio dei Revisori, all'interno del parere al Bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e DUP, depositato agli atti d'ufficio;

**RILEVATO** che, al fine di tutelare gli interessi primari su descritti e scongiurare il pre-dissesto finanziario dell'Ente:

- sono stati avviati fitti contatti e carteggi con la Banca creditrice,(cfr documenti depositati agli atti d'ufficio), con la quale, dopo lunghe e complesse trattative, si è addivenuti a condividere le pattuizioni, contenute nell'accordo transattivo, allegato sub lett. B) come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dette trattative sono sempre state precedute da ragionamenti, supportati da valutazioni razionali ed economiche, da parte degli uffici comunali competenti (cfr documenti depositati agli atti d'ufficio), attraverso le quali si è riusciti a fare accettare dalla Banca controparte, in particolare: che a saldo e stralcio di ogni pretesa avversaria il Comune corrisponda la minor somma di euro 1.425.000,00, rispetto all'intero suo credito, pari a 4.200.000,00 circa, da versarsi in tre rate annuali, di eguale importo, senza la maturazione di interesse alcuno, il che dimostra che l'importo pattuito è non solo congruo ma anche conveniente; che il Comune, quale garante della Fondazione Regina Maris ed in ogni sua altra eventuale veste, qualifica o titolo, comunque legati al finanziamento in oggetto sia definitivamente liberato di ogni sua obbligazione, riferentesi al rapporto de quo; e che le rinunce fatte dal Comune riguardano esclusivamente i rapporti con la controparte della transazione, restando salvi ed impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti di tutti gli altri soggetti coinvolti;

**SOTTOLINEATO** che risultano rispettati i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, così come dettagliatamente indicati dalla Corte dei Conti (cfr. Corte dei Conti Sez. Controllo Piemonte pareri n.344/2013, n. 15/2007 e n. 20/2012 nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia pareri n. 26/2008 e n. 1116/2009);

**RITENUTO** opportuno e conveniente, conseguentemente, in seguito all'emissione della sentenza n. 1396/2013 del Tribunale di Ravenna e nelle more dell'instaurato giudizio di appello, che il Comune di Cattolica, al fine di eliminare il contenzioso in essere e di definire il descritto rapporto, giunga ad un accordo transattivo con UniCredit Credit Management Bank S.p.A. (quale successore di UniCredit S.p.A., così come in precedenza rappresentato) e comunque agente anche nell'interesse della citata UniCredit S.p.A., di cui garantisce la piena adesione al contenuto del presente atto ex art. 1381 c.c., mediante reciproche concessioni, riportate nell'accordo, allegato sub lett. B), come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## D E L I B E R A

- 1) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori, affinché venga reso il parere, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 6 del D.Lgs 267/00;
- 2) di presentare il presente atto al consiglio comunale per i provvedimenti conseguenti;
- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;
- 4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Segreteria Affari Generali/Istituzionali, Ufficio Legale, Servizi Finanziari; Ufficio Società Partecipate;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

.....